



COMUNE DI GALBIATE

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO COMUNALE PER DISCIPLINARE LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del
16/7/2010 , modificato con deliberazione consiliare n. 51 del 07/10/2015

INDICE

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - Campo di applicazione e domanda di autorizzazione
- ART. 2 - Autorizzazione
- ART. 3 - Deposito cauzionale
- ART. 4 - Rilascio dell'autorizzazione a sanatoria in casi di urgenza
- ART. 5 - Collaudo
- ART. 6 - Modifica alle opere autorizzate
- ART. 7 - Registro

TITOLO II : PRESCRIZIONI PER I LAVORI ED IL RIPRISTINO CAPO I : Disposizioni generali

- ART. 8 - Transito veicolare e pedonale
- ART. 9 - Interruzione della circolazione
- ART. 10 - Controlli di regolarità
- ART. 11 - Deposito materiali
- ART. 12 - Salvaguardia impianti preesistenti
- ART. 13 - Responsabilità

CAPO II : Posa di tubazioni, cavi, impianti od altro

- ART. 14 - Identificazione tubazioni
- ART. 15 - Manufatti esterni
- ART. 16 - Allacciamenti e posa delle tubazioni

CAPO III : Modalità di esecuzione della manomissione

- ART. 17 - Taglio manto
- ART. 18 - Scavi
- ART. 19 - Rimozione impianti in disuso

CAPO IV : Modalità di esecuzione del ripristino

- ART. 20 - Ripristino scavo e manto su strade in tout-venant bituminato
- ART. 21 - Ripristino scavo e manto su aree verdi
- ART. 22 - Ripristino scavo e manto su strade in terra battuta
- ART. 23 - Ripristino scavo e manto su marciapiedi
- ART. 24 - Ripristino scavo e manto su strade in pietra, acciottolato, masselli autobloccanti
- ART. 25 - Garanzia tenuta del fondo
- ART. 26 - Ripristino manto per scavo longitudinale
- ART. 27 - Ripristino manto per scavo trasversale
- ART. 28 - Ripristino segnaletica ed arredo urbano
- ART. 29 - Garanzia

TITOLO III :SANZIONI

- ART. 30 - Tagli realizzati in assenza o in grave difformità dall'autorizzazione

TITOLO IV : DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 31 - Altre norme
- ART. 32 - Esenzioni
- ART. 33 - Rimandi

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Campo di applicazione e domanda di autorizzazione

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per l'impiego del suolo e del sottosuolo, delle sedi stradali di proprietà comunale e di aree di uso pubblico con l'obiettivo primario di razionalizzare la posa e gestione dei servizi tecnologici a rete in modo da ottimizzare, per quanto possibile, la qualità dei servizi favorendo la necessaria tempestività degli interventi e consentendo, nel contempo, la regolare agibilità del traffico urbano, veicolare e pedonale, al fine di evitare il disagio alla popolazione nell'area interessata ai lavori.

Costituiscono oggetto di questo regolamento le autorizzazioni per la manomissione di suolo pubblico richieste da soggetti pubblici e privati, o da Enti e Società affidatari e/o gestori di servizi pubblici, riguardanti l'esecuzione d'interventi di costruzione, ampliamento, manutenzione e riparazione di reti di pubblico servizio, che comportino qualsivoglia intervento su suolo pubblico, su aree di proprietà comunale ovvero su strade o aree con servitù di pubblico transito.

L'istanza di autorizzazione deve essere inoltrata al competente Comando di Polizia Locale, unitamente alla richiesta di occupazione di suolo pubblico, di cui al "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 4/2/2000, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.65 del 29/11/2002, n.73 del 27/11/03 e n. 23 del 30/04/10.

La domanda, redatta su apposito modello con apposta marca da bollo da € 14,62, dovrà contenere:

- le generalità, il recapito, ed il codice fiscale e/o la partita iva del richiedente;
- località, via ed eventuale numero civico della zona interessata dall'intervento;
- motivo della manomissione (allacciamento al gas, acqua o fognatura, riparazione, indagine per fuga, posa i cavi, ecc.);
- tempi previsti per la durata dell'intervento;
- impresa esecutrice dello scavo e relativo ripristino;
- progettista e direttore dei lavori o responsabile del cantiere; - specifica dei metri lineari o dei metri quadri interessati dai lavori; - la sottoscrizione.

La domanda dovrà altresì essere corredata di:

- planimetria di progetto in scala non superiore a 1:2000 per l'individuazione della zona, indicando in rosso la traccia degli scavi;
- pianta dell'area interessata dall'intervento in scala 1:100, debitamente quotata, indicando in rosso la traccia degli scavi;
- sezione quotata da cui risulti in modo non equivoco la profondità dello scavo e la quota di posa degli impianti;
- documentazione fotografica dello stato di fatto dell'area interessata dall'intervento.
- copia dell'autorizzazione di allacciamento alle condotte comunali di fognatura/tombinatura rilasciata dall'Ente Gestore dei sottoservizi di fognature e tombinatura.

-
- copia della polizza assicurativa dell'impresa esecutrice dei lavori che copra i danni che possa subire l'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che copra altresì le ipotesi di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. L'importo di tale polizza è fissato in minimo € 500.000,00.

La domanda dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo

ART. 2 Autorizzazione

Il Responsabile del procedimento (responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale), valutato il caso e verificata la completezza della documentazione presentata, trasmetterà la pratica inerente alla manomissione di suolo pubblico all'Ufficio Tecnico per il parere tecnico di competenza. Qualora la documentazione fosse incompleta, il procedimento ed i termini di istruttoria saranno sospesi in attesa di integrazione dell'eventuale documentazione mancante o incompleta.

L'Ufficio Tecnico dovrà rilasciare proprio parere all'esecuzione dell'intervento entro una settimana dal ricevimento della pratica, termine che potrà essere sospeso per la richiesta di eventuali documenti integrativi.

Il parere tecnico emesso dovrà essere trasmesso esclusivamente all'Ufficio di Polizia Locale che, unitamente al permesso di occupazione di suolo pubblico, provvederà a rilasciare un unico provvedimento autorizzativo nel termine massimo di 20 giorni, con decorrenza dalla data di ricevimento al protocollo della domanda.

Il Responsabile del procedimento comunicherà ai richiedenti l'importo delle somme che dovranno pagare per il rilascio delle autorizzazioni in questione, in particolare l'importo del deposito cauzionale per garantire la corretta esecuzione dei lavori, calcolato in base alle tariffe previste all'articolo 3.

L'autorizzazione non sarà trasmissibile per alcun titolo. Restano sempre salvi i diritti di terzi.

ART. 3 Deposito cauzionale

Per il rilascio delle autorizzazioni, il richiedente, privato o soggetto gestori/erogatori di pubblici servizi, dovranno versare un deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini e dell'esatto adempimento delle prescrizioni tecniche contenute nel presente regolamento, da corrispondere con una delle seguenti modalità:

- versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale;
- a mezzo di assegno circolare non trasferibile, intestato al Comune di Galbiate;
- a mezzo di polizza fidejussoria (bancaria o assicurativa) in favore del Comune di Galbiate, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

L'Amministrazione procederà ad escutere la cauzione o la polizza nei seguenti casi:

- a) Nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto autorizzato derivi grave pericolo per l'incolumità pubblica l'amministrazione comunale procederà senza alcun preavviso all'eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute.
- b) In caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che entro 5 giorni dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale periodo l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio per l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute.
- c) Nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche predisposte dall'Amministrazione, previo invio – anche solo mediante fax – di specifica nota al soggetto autorizzato, che dovrà provvedere al corretto ripristino nel termine di 10 giorni dalla comunicazione suddetta. Se il concessionario non provvede nel termine indicato l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.

L'importo della cauzione sarà calcolato in base alle seguenti tariffe:

Tipo di superficie	Quota cauzionale da versare
con manto bituminoso	€/mq 50,00
in cubetti di porfido / conci di pietra / acciottolato	€/mq 150,00
sterrata	€/mq 10,00

con una quota minima pari a € 500,00 per autorizzazione.

Nel caso di interventi da parte di Enti Gestori di Sottoservizi, l'Amministrazione chiede una polizza fideiussoria annuale pari a €. 10.000,00.

L'autorizzazione è valida per la durata stabilita nella stessa ed i termini per l'esecuzione dei lavori iniziano a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di inizio lavori trasmessa al Responsabile del Procedimento.

Allo scadere dei termini per l'esecuzione dei lavori il richiedente o in alternativa il direttore dei lavori/referente unico incaricato dal gestore di pubblico servizio, ha l'obbligo di presentare, al protocollo generale del Comune, la comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori, indirizzata al Responsabile del procedimento dell'Ufficio di Polizia Locale.

La comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori deve esser corredata da una relazione tecnica finale, redatta dal direttore dei lavori/titolare dell'impresa esecutrice, attestante la corretta esecuzione del ripristino, che i lavori sono stati completamente eseguiti, che le aree adiacenti al cantiere sono state ripulite e che non sono stati arrecati danni a strutture pubbliche.

Nel caso di interventi riguardanti esclusivamente la manomissione del suolo pubblico, il deposito cauzionale (o polizza fideiussoria) di cui al presente articolo assolverà al deposito cauzione previsto dal "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 4/2/2000, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.65 del 29/11/2002, n.73 del 27/11/03 e n. 23 del 30/04/10.

Pertanto, in caso di qualsiasi tipo di danno arrecato alla superficie occupata per l'esecuzione dell'intervento di manomissione del suolo pubblico, ci si rivarrà direttamente sulla medesima cauzione di cui al presente articolo.

E' comunque dovuta la Tassa d'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

ART. 4 Rilascio dell'autorizzazione a sanatoria in casi d'urgenza

Nei casi di estrema urgenza, determinati da eventi imprevisi ed imprevedibili derivanti da cause geologiche, idriche e fognarie, o che possano creare pericolo per la pubblica incolumità, arrecare danno alle cose o quando sia necessario ripristinare un pubblico servizio essenziale interrotto, si potrà procedere all'esecuzione delle opere necessarie ed al ripristino dello stato dei luoghi, senza attendere il rilascio dell'autorizzazione, previa comunicazione di inizio lavori e delle ragioni dell'urgenza giustificative, al Comando di Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico del Comune di Galbiate, corredata dai nominativi e recapiti telefonici del Direttore dei lavori, delle imprese esecutrici e dei loro Tecnici di cantiere responsabili dei lavori.

Il soggetto responsabile dell'intervento, entro 20 giorni dal verificarsi delle situazioni descritte al comma precedente, ha comunque l'obbligo presentare la domanda per il rilascio dell'autorizzazione a sanatoria, corredata della documentazione normalmente prescritta, unitamente al deposito della cauzione o polizza fideiussoria, completata da una documentazione fotografica ante e post intervento eseguito in stato di urgenza.

Qualora non venga presentata la domanda a sanatoria o non siano evidenti i caratteri di estrema urgenza, i lavori saranno considerati a tutti gli effetti abusivamente eseguiti, con tutte le conseguenze che tale fatto comporta.

ART. 5 Collaudo

Il collaudo sarà eseguito da un incaricato dell'Ufficio Tecnico non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori (comprensivo dei ripristini finali delle aree di cui al capo IV), a garanzia dei vizi occulti che si potrebbero presentare a seguito del consolidato costipamento ed assestamento della struttura stradale.

Qualora l'esito del collaudo sia positivo, cioè risulti che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte e che le aree circostanti sono state completamente ripulite, un incaricato dell'Ufficio Tecnico emetterà un verbale di sopralluogo attestante l'esito positivo di regolarità del ripristino.

Qualora i lavori autorizzati non siano collaudabili o siano collaudabili parzialmente ed il ripristino delle aree non sia stato effettuato a regola d'arte, la ditta incaricata sarà invitata ad eseguire i lavori contestati in un lasso di tempo la cui durata sarà stabilita o determinata dal Responsabile del Servizio.

La manutenzione degli interventi di ripristino, fino al positivo collaudo delle opere, dovrà essere eseguita a cura e spese del soggetto esecutore dei lavori ogni qualvolta vengano meno le condizioni di sicurezza o si manifesti deterioramento del ripristino, fermo restando la garanzia decennale prevista dal Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi il ritardo, il mancato ripristino dei luoghi, la cattiva esecuzione dei lavori, rendendo necessario il conseguente intervento di personale o Impresa incaricata dall'Ufficio Tecnico, i lavori verranno contabilizzati applicando il prezzario delle Opere Edili della Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Milano in corso, rivalendosi direttamente sulla cauzione depositata, qualora di importo sufficiente, altrimenti addebitati in aggiunta alla stessa.

ART. 6 Modifica alle opere autorizzate

Per eventuali modifiche delle opere assentite dovrà essere richiesta nuova autorizzazione, la quale annullerà e sostituirà la precedente.

ART. 7 Registro

Presso l'Ufficio Tecnico sarà tenuto apposito registro delle richieste e delle autorizzazioni di manomissione del suolo pubblico.

TITOLO II PRESCRIZIONI PER I LAVORI ED IL RIPRISTINO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 8 Transito veicolare e pedonale

Durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere compromessa la sicurezza del transito. Si dovrà osservare scrupolosamente le disposizioni delle vigenti leggi ed in particolare quelle del Codice della Strada, adottando tutte quelle segnalazioni (diurne e notturne) e previdenze atte ad impedire che si verifichino incidenti in corrispondenza dei lavori. Si dovrà altresì sottostare ad altre prescrizioni, motivate, che eventualmente il Comune intendesse impartire durante il periodo autorizzativo nell'interesse ed a salvaguardia del transito, senza obbligo di rimborso spese o di indennizzi di sorta.

ART. 9 Interruzione della circolazione

Eventuali limitazioni o interruzioni della circolazione stradale potranno essere effettuate soltanto a seguito di specifica ordinanza del competente Comando di Polizia Locale; dovrà comunque in ogni caso essere garantito in condizioni di massima sicurezza il transito pedonale.

Qualora il traffico debba essere interrotto il soggetto autorizzato ha l'obbligo di avvisare anche tutti i frontisti interessati.

ART. 10 Controlli di regolarità

Dovrà essere costantemente tenuta sul luogo dei lavori l'autorizzazione (o una copia di essa) di cui all'art. 2, da esibire, su richiesta, a tutti gl'incaricati, i quali dovranno esercitare i controlli necessari a garantire la corretta esecuzione dei lavori ed il rispetto delle norme.

ART. 11 Deposito materiali

Durante l'esecuzione dei lavori è vietato depositare materiali di qualsiasi genere sulla banchina o sulla carreggiata stradale interessata dal cantiere.

ART. 12 Salvaguardia impianti preesistenti

Il soggetto autorizzato, prima di iniziare i lavori di manomissione del suolo pubblico, dovrà sotto la sua responsabilità informarsi presso gli Enti Gestori dei diversi sottoservizi dell'eventuale presenza di tubazioni, cavi, pozzetti ed altri manufatti nella località in cui deve essere eseguita la manomissione, onde provvedere alle necessarie misure di sicurezza ed alla salvaguardia dei manufatti stessi.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà quindi ottenere i necessari nullaosta dei vari Enti per eventuali distanze da mantenere dai vari impianti tecnologici esistenti nel sottosuolo.

ART. 13 Responsabilità

L'autorizzato terrà sempre il Comune sollevato ed indenne da ogni responsabilità per tutti gli eventuali danni o sinistri derivanti dai lavori a persone o cose, rimanendone unico responsabile fino al collaudo ed accettazione dei ripristini eseguiti.

CAPO II POSA DI TUBAZIONI, CAVI, IMPIANTI OD ALTRO

ART. 14 Identificazione tubazioni

Per le tubazioni e gli allacciamenti, alla profondità di 30÷40 cm dovrà essere stesa un nastro o retina di plastica onde segnalare il sottostante impianto. Essa dovrà essere:

- di colore blu per l'acquedotto;
- di colore bianco per la fognatura;
- di colore giallo per i gasdotti e per i metanodotti; - di colore rosso per gl'impianti elettrici;
- di colore verde per gl'impianti telefonici.

La profondità e posa delle tubazioni o cavi deve essere conforme alla normativa in uso.

ART. 15 Manufatti esterni

Le posizioni di armadi, cassette di derivazione e quant'altro fosse da posare al di fuori del sottosuolo dovranno essere preventivamente concordate mediante la redazione di apposita pratica edilizia con l'Ufficio Tecnico a cui è delegata la facoltà di richiedere le modifiche che riterrà opportune al fine del loro inserimento ambientale oltre che funzionale.

ART. 16 Allacciamenti e posa delle tubazioni

Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti ortogonalmente all'asse stradale. Le tubazioni dovranno essere posate ad una profondità non inferiore a mt. 0,80 dal piano stradale, (salvo diverse indicazioni formulate dai rispettivi enti gestori dei servizi) salvaguardando preesistenti tubazioni di gas, fognatura, acqua, energia elettrica, rete telefonica, ecc.

CAPO III MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA MANOMISSIONE

ART. 17 Taglio manto

Il taglio del manto bituminoso dovrà eseguirsi obbligatoriamente con motolama o con altro adeguato macchinario taglia asfalto munito di lama per una profondità non inferiore ai 10 cm onde ottenere una sezione scavata ben riquadrata sui fianchi. Inoltre prima di effettuare il tappetino d'usura si dovrà aspettare un adeguato periodo di assestamento prima del riempimento dello scavo, pari ad almeno 60 giorni.

ART. 18 Scavi

Gli scavi dovranno essere limitati alla minima larghezza indispensabile ed il materiale proveniente dagli stessi dovrà essere allontanato e portato a rifiuto in discarica autorizzata, secondo le vigenti disposizioni.

ART. 19 Rimozione impianti in disuso

I manufatti, le tubazioni, i cavi esistenti, e non più utilizzati devono essere demoliti e rimossi completamente, se di propria competenza.

CAPO IV MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL RIPRISTINO

ART. 20 Ripristino scavo e manto su strade in tout-venant bituminato

I ripristini del corpo stradale e della pavimentazione bituminosa dovranno essere eseguiti secondo le seguenti fasi e modalità:

- 1) Rinfianco delle tubazioni posate con sabbia di cava fino a cm 30 sopra la tubazione medesima;
- 2) Riempimento dello scavo con materiale arido (ghiaia mista e sabbia di cava) ben costipato meccanicamente a strati di cm 30 di spessore;
- 3) rettifica dei bordi dello scavo con apparecchiatura munita di lama rotante, secondo direttrici parallele posizionate in modo da eliminare tutte le slabbrature e fessure;
- 4) posa dello strato di fondazione costituito da pietrischetto bituminato o conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso steso e rullato meccanicamente dello spessore minimo compreso di cm. 12/15 per la carreggiata stradale e per le banchine;
- 5) dopo un congruo periodo di tempo e ad assestamento avvenuto, fresatura a freddo con apposita apparecchiatura onde scarificare per una profondità di almeno 3 cm;
- 6) stesura, a perfetta regola d'arte, del tappeto d'usura in conglomerato bituminoso tipo bitulite steso e rullato meccanicamente dello spessore minimo di cm 3 (misurati compressi) e cosparso di filler, senza alterare la livelletta stradale e secondo le disposizioni dei successivi artt. 26 e 27.

Per più tagli a distanza ravvicinata e comunque fino a una distanza di m 2,50 tra un taglio ed il successivo, si dovrà estendere il ripristino a tutto il tratto interessato dai lavori, incluso la pavimentazione compresa tra i tagli medesimi.

Non è consentita l'utilizzazione anche temporanea di pavimentazione in calcestruzzo, ancorché rimossa, successivamente prima della posa del tappeto bituminoso.

ART. 21 Ripristino scavo e manto su aree verdi

Le aree a verde oggetto di scavo, dovranno essere ripristinate nelle medesime condizioni iniziali.

In particolare il terreno dovrà essere riconsegnato:

- ben livellato e caricato per evitare cedimenti e assestamenti;
- privo di sassi o detriti;
- ben fresato e seminato secondo le indicazioni dell'Ufficio comunale competente. Resta a carico del concessionario l'onere di innaffio e dell'eventuale risemina in caso di mancato attecchimento del seminato.

L'asportazione totale o parziale di assenze arboree ed arbustive dovrà essere effettuata in accordo con l'Ufficio competente.

ART. 22 Ripristino scavo e manto su strade in terra battuta

In caso di strade in terra battuta, il ripristino della sede stradale dovrà essere effettuato utilizzando materiale inerte di idonea pezzatura, opportunamente costipato e rullato in modo da evitare avvallamenti del piano stradale.

ART. 23 Ripristino scavo e pavimentazione su marciapiedi

Gli scavi che interessano longitudinalmente la sede di marciapiedi dovranno essere eseguiti in modo da non compromettere la cordatura, se questa è in buone condizioni. In caso contrario, si dovrà provvedere alla messa in quota dei cordoli stessi.

Eseguito lo scavo della larghezza desiderata, si dovrà, di norma demolire l'intera pavimentazione.

La pavimentazione dovrà, essere ricostruita mediante:

- fondazione in calcestruzzo per uno spessore di cm. 10/12; □
- tappetino d'usura dello spessore di cm. 2, eseguito per tutta la larghezza del □ marciapiede e del colore preesistente.

ART. 24

Ripristino scavo e pavimentazione su strade in pietra, acciottolato, masselli autobloccanti, ecc.

In caso di pavimentazioni in pietra naturale, in masselli autobloccanti in cemento, acciottolato, cubetti di porfido, ecc., il ripristino dovrà avvenire salvaguardando eventuali disposizioni ornamentali delle opere, impiegando gli stessi materiali e utilizzando lo stesso criterio di posa, affinché vi sia uniformità tra le parti manomesse e le restanti pavimentazioni.

Per il riempimento degli scavi dovrà essere impiegato materiale inerte di idonea pezzatura, opportunamente costipato e rullato in modo che non si verifichino avvallamenti del piano stradale.

La pavimentazione dovrà essere ripristinata entro 15 giorni dall'esecuzione dell'escavazione.

Nel frattempo la parte superiore dello scavo, per uno spessore di 15 cm., dovrà essere completata con un getto di calcestruzzo alla stessa quota della pavimentazione circostante; getto che verrà successivamente rimosso per la posa della pavimentazione, e qualora necessaria, realizzazione del massetto di calcestruzzo con rete.

ART. 25 Garanzia tenuta del fondo

Eventuali cedimenti che si dovessero verificare nel periodo di garanzia di cui all'art. 29 dovranno essere eliminati a cura del soggetto autorizzato entro 15 giorni dalla segnalazione da parte del competente Ufficio, pena il ripristino forzoso con rivalsa sull'autorizzato.

ART. 26 Ripristino manto per scavo longitudinale

Per i ripristini in asfalto relativi alla posa di cavi, tubazioni, impianti tecnologici sotterranei e quant'altro abbia comportato un taglio strada in senso longitudinale alla carreggiata, il tappeto bitulitico d'usura da ripristinare, deve essere esteso:

- a) a tutta la larghezza della carreggiata qualora questa misuri fino a 5 metri;
- b) a tutta la semicarreggiata stradale interessata, qualora l'intera carreggiata abbia larghezza maggiore di 5 metri;
- c) all'intera carreggiata, qualora l'intervento abbia interessato entrambe le semicarreggiate;
- d) in caso di pavimentazioni in pietra naturale, acciottolato, masselli autobloccanti in cemento, cubetti di porfido, ecc., il ripristino dovrà interessare esclusivamente le superfici manomesse, a condizione che non si verifichi alcun dislivello, avvallamento, ristagno d'acqua, ecc, con la pavimentazione circostante.

ART. 27 Ripristino manto per scavo trasversale

Per i ripristini in asfalto relativi alla posa di cavi, tubazioni, impianti tecnologici sotterranei e quant'altro abbia comportato un taglio strada in senso trasversale alla carreggiata (scavo in attraversamento stradale, scavo per allacci alle reti principali, ecc.) o lo scavo di una buca, il tappeto bitulitico d'usura da ripristinare, deve essere esteso:

- in senso trasversale rispetto alla carreggiata:
 - a) per tutta la larghezza della carreggiata e dell'eventuale marciapiede interessato per strade inferiori ai 5 metri;
 - b) per tutta la semicarreggiata per sezioni stradali superiori ai 5 metri;
 - c) per l'intera carreggiata, qualora l'intervento abbia interessato entrambe le semicarreggiate.
- in senso longitudinale alla carreggiata, almeno 1 metro per lato oltre i due bordi dello scavo.

In caso di pavimentazioni in pietra naturale, acciottolato, masselli autobloccanti in cemento, cubetti di porfido, ecc., il ripristino dovrà interessare esclusivamente le superfici manomesse, a condizione che non si verifichi alcun dislivello, avvallamento, ristagno d'acqua, ecc, con la pavimentazione circostante.

ART. 28 Ripristino segnaletica ed arredo urbano

La segnaletica orizzontale dovrà essere ripristinata a regola d'arte con le caratteristiche preesistenti.

Eventuali pali segnaletici e cippi chilometrici, i materiali lapidei delle pavimentazioni interessate dai lavori, così come i manufatti di arredo urbano e la segnaletica, cordoli, cornelle, cunette, tombini, pozzetti, ecc. eventualmente rimossi durante i lavori dovranno essere ricollocati nella medesima posizione; in caso di danneggiamento dovranno essere sostituiti a nuovo, ad insindacabile giudizio del competente Ufficio. Se occorre dovranno essere posti in opera su basamenti in calcestruzzo.

Le banchine, i marciapiedi e tutti gli arredi urbani asfaltati manomessi dovranno essere ripristinati a regola d'arte con le caratteristiche preesistenti. Per le aree non asfaltate (aree verdi, ecc.) il tipo di ripristino da effettuarsi dovrà essere concordato con l'Ufficio Tecnico prima dell'inizio dei lavori previo eventuale sopralluogo congiunto, del tecnico comunale con il soggetto autorizzato.

Tutti i manufatti interessati dalla scarifica devono essere sistemati e rimessi in quota.

ART. 29 Garanzia

Le opere di ripristino di cui agli articoli 20 e seguenti, devono essere garantite per un periodo di 1 anno dall'ultimazione dei lavori. In detto periodo, l'impresa esecutrice dei lavori sarà ritenuta direttamente responsabile della formazione di eventuali avvallamenti o deterioramenti della pavimentazione, imputabili all'asestamento del fondo, all'utilizzo di materiali non adeguati o alla non corretta posa in opera

TITOLO III SANZIONI

ART. 30 Tagli realizzati in assenza o in grave difformità dall'autorizzazione

Salvo i casi che costituiscono reato, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 e visti gli artt. 106 - 110 del T.U.L.C.P. (R.D. 3 marzo 1934 n. 383), il richiedente autorizzazione sarà sanzionato con un importo di €. 51,65 per ogni metro quadrato di taglio strada non autorizzato, a meno che in casi di maggiorazione di taglio strada per motivazioni oggettive rilevate in corso d'opera sia richiesto immediatamente l'integrazione autorizzativa per la parte non autorizzata in prima istanza.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31 Altre norme

Il Comune si riserva la facoltà:

- di controllare la corretta esecuzione dei lavori e di aggiungere eventuali altre prescrizioni;
- di fare eseguire prelievi e campionature di materiali;
- di imporre, durante l'esecuzione dei lavori, modifiche al tracciato delle linee o delle tubazioni, a cura e spese del soggetto autorizzato, qualora per esigenze particolari si dovessero rendere indispensabili.

ART. 32 Esenzioni

Sono esenti dal versamento della cauzione le imprese affidatarie ed esecutrici di appalti pubblici per conto del Comune di Galbiate, inerentemente all'oggetto dell'appalto.

ART. 33 Rimandi

Per quanto riguarda la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, se dovuta, si rimanda a quanto stabilito nel “Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 4/2/2000, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.65 del 29/11/2002, n.73 del 27/11/03 e n. 23 del 30/04/10.

ART. 34 Entrata in vigore, pubblicità

Il presente regolamento entrerà in vigore acquisita esecutività della relativa deliberazione di approvazione, sarà inserito nella raccolta dei regolamenti del Comune e ne sarà tenuta copia accessibile ai cittadini interessati (ed a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare) presso l'ufficio segreteria.